

TRIBUNALE ROMA

24 GENNAIO 1994

PRESIDENTE: LO TURCO

ESTENSORE: CRESCENZI

PARTI: SICILTECNO S.R.L.

(Avv. D'Alessandro)

RAI

(Avv. Geremia)

RCS PRODUZIONE TV

(Avv. Pietrolucci)

**Nome • Persona giuridica •
Disciplina applicabile • Art.
7 cod. civ. • Estensione
analogica**

La tutela del diritto al nome delle persone fisiche dettato dall'art. 7 cod. civ. è applicabile in via analogica anche nei confronti delle persone giuridiche stante l'uguale interesse delle medesime ad evitare confusioni con altri soggetti.

**Nome • Persona giuridica •
Utilizzo, in un'opera di
fantasia, del nome di
soggetto esistente • Illiceità
• Condizioni • Coincidenza
lessicale e condizioni di
tempo e di luogo**

L'attribuzione ad un personaggio o ad un soggetto giuridico figurante in un'opera televisiva o cinematografica, del nome o della denominazione sociale di una persona realmente esistente (o comunque di nome o denominazione che appaia destinata ad essere percepita dallo spettatore come sostanzial-

mente coincidente) costituisce uso illecito del nome ogni qualvolta, oltre alla coincidenza di denominazione concorrono situazioni ambientali di tempo e di luogo, tali da determinare nello spettatore l'impressione che l'autore dell'opera abbia inteso riferirsi alla persona fisica o giuridica reale.

**Nome • Persona giuridica •
Usurpazione • Illecito •
Sussistenza • Danni • Onere
di prova in capo al
danneggiato**

L'accoglimento della domanda di inibitoria del nome usurpato non implica l'accoglimento della collegata domanda di risarcimento del danno, in quanto, mentre la prima è legata alla mera eventualità del determinarsi di una situazione di pregiudizio, per la seconda, in conformità ai principi generali che regolano l'illecito civile, è necessaria l'allegazione e la dimostrazione, con onere a carico dell'attore, del pregiudizio effettivamente verificatosi nella sua sfera patrimoniale.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con citazione notificata il 21 dicembre 1990, l'attrice ha esposto che, nell'ambito dello sceneggiato televisivo « la Piovra 5 », andato in onda nell'anno 1990, erano state narrate vicende ispirate alla penetrazione della mafia nel mondo imprenditoriale e che la società che nello sceneggiato costituiva strumento di tali attività aveva una denominazione sociale pressoché identica a quella di essa attrice (« Siciltecno Plus »); ha inoltre aggiunto che tale sostanziale coincidenza di denominazioni si era tradotta in motivo di rilevante pregiudizio per essa attrice, che era stata costretta a ricorrere al Pretore di Roma, in via di urgenza; ha altresì dedotto che, con provvedimento in data 26 ottobre 1990, il Pretore aveva ordinato alla RAI la trasmissione di un comunicato che sottolineava l'estraneità dell'attrice alle vicende narrate nello sceneggiato; ha quindi chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni derivatile dall'arbitraria utilizzazione del proprio nome.

* La sentenza decide nel merito una controversia iniziata con un provvedimento d'urgenza inibitorio (Pret. Roma 26 ottobre 1990 in questa Rivista, 1991, 166, con richiami di C. VIGLI). Per un altro pre-

cedente, anch'esso negativo in ordine al danno, v. Trib. Roma 31 gennaio 1989, *ivi*, 1990, 123 (con nota di A. MOLLE, *Sulla risarcibilità del danno da lesione del diritto al nome*).

La convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha escluso che potessero determinarsi situazioni di confondibilità tra la denominazione sociale dell'attrice e quella di fantasia utilizzata nello sceneggiato; ha quindi contestato la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, contestualmente alla revoca del provvedimento d'urgenza pronunciato dal Pretore. Inoltre, la convenuta ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa, al fine di essere da questa garantita, la società produttrice dello sceneggiato.

Quest'ultima ha preliminarmente contestato che la denominazione sociale della convenuta fosse caratterizzata da elementi individualizzanti ed ha chiesto il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.

La causa è stata istruita con la produzione di documenti ed è stata, quindi, rimessa al collegio sulle conclusioni sopra trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — In primo luogo deve porsi in rilievo come la giurisprudenza abbia ritenuto che la tutela del diritto al nome dettata dall'art. 7 cod. civ. sia destinata a trovare applicazione in via analogica anche riguardo alla persona giuridica, in relazione all'uguale interesse della medesima ad evitare confusione con altri soggetti (Cass. 26 febbraio 1991, n. 1185). È, quindi, nella prospettiva di tale parallelismo con la tutela del nome della persona fisica che deve rinvenirsi la soluzione della questione posta all'esame del Tribunale; ed in questa stessa prospettiva sembra corretto ritenere che la tutela del nome si articoli anche nella proibizione dell'uso di nomi o denominazioni sociali che, per la loro somiglianza con il nome o la denominazione della persona reale, risultino concretamente suscettibili di ingenerare nel terzo un giudizio di identificazione.

In questo senso, l'attribuzione ad un personaggio od ad un soggetto giuridico figurante in un'opera televisiva, cinematografica, ecc., del nome o della denominazione sociale di una persona realmente esistente (o comunque di nome o denominazione che appaia destinata ad essere percepita dallo spettatore come sostanzialmente coincidente) può costituire uso illecito del nome ogni qualvolta, oltre alla rilevata coincidenza, concorrano situazioni ambientali di tempo e di luogo, tali da determinare nello spettatore l'impressione che l'autore dell'opera abbia inteso riferirsi alla persona fisica o giuridica reale.

Nella specie, è opinione del tribunale che la menzionata indubbia somiglianza dei due nomi (« Sicilteco » e « Sicilteco Plus »), in un contesto generale caratterizzato dalle analoghe attività imprenditoriali svolte nella medesima ambientazione locale e temporale, risulti in concreto suscettibile di provocare nello spettatore, anche per effetto delle specifiche connotazioni che caratterizzano la percezione delle immagini e dei suoni trasmessi per televisione, una sensazione di sostanziale confusione tra il soggetto reale e quello di fantasia. La questione si pone in termini ancora più stringenti proprio in relazione ad opere, quali quella all'origine della controversia, che, seppure destinate a rappresentare vicende chiaramente di fantasia, tendono a costruire un'ambientazione la più possibile realistica, riecheggiando situazioni di tempo e di luogo conformi a realtà note allo spettatore; con la conseguenza che, come correttamente rilevato nel provvedimento pretorile, la mera parziale diversificazione della denominazione sociale può oggettivamente essere percepita come un tentativo di mascherare le finalità di denuncia della persona reale, secondo quelle che sono notoriamente modalità frequenti nella rappresentazione scenica di vicende ispirate alla realtà.

Non possono essere, quindi, condivise le censure formulate dalle difese della convenuta e della chiamata in causa nei riguardi del provvedimento d'urgenza adottato dal Pretore e che a tali principi sembra informarsi.

Peraltro, la domanda proposta dall'attrice non può comunque trovare accoglimento.

Infatti, l'azione di proibizione dell'uso del nome e quella di risarcimento del danno si pongono su piani concettualmente distinti, nel senso che la fondatezza dell'una non implica l'accoglimento dell'altra, come anche desumibile dal tenore testuale del comma 1 dell'art. 7 cod. civ.; mentre la prima è infatti legata alla mera eventualità del determinarsi di situazioni di pregiudizio, l'azione di risarcimento danni, in conformità ai principi generali, postula l'allegazione e la dimostrazione del pregiudizio effettivamente verificatosi nella sfera patrimoniale dell'attore. Nella specie, era quindi onere dell'attrice dedurre specificamente e dimostrare le conseguenze pregiudizievoli derivate alla propria attività a seguito della trasmissione televisiva. Tale onere probatorio è rimasto di fatto totalmente disatteso, posto che, nello stesso verbale del Consiglio di Amministrazione della società attrice in data 13 novembre 1991 si indicano chiaramente le cause della contrazione delle attività sociali, individuate nelle generali difficoltà del settore e solo marginalmente riferite alla programmazione dello sceneggiato televisivo.

D'altro canto, appare fondato ritenere che il provvedimento d'urgenza — articolato nell'ordine di inserire alla fine delle ultime due puntate la specifica avvertenza del carattere di fantasia del nome della società figurante nello sceneggiato e della non riferibilità dello stesso all'attrice — abbia in concreto eliso le eventuali conseguenze pregiudizievoli determinate dalla precedente programmazione, atteso che, per le caratteristiche di continuità del pubblico proprie degli sceneggiati televisivi, verosimilmente gli spettatori che avevano assistito alle prime puntate hanno successivamente avuto modo di rimuovere, per effetto della lettura dell'inserto, l'eventuale sensazione di confusione precedentemente acquisita.

In ordine alle spese del processo, ritiene il collegio che in relazione al complessivo esito del giudizio ed alla sussistenza di giusti motivi, debba disporsi l'integrale compensazione delle stesse tra le parti.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla Sicilteco s.r.l. nei confronti della RAI S.p.A. e da questa nei riguardi della RCS Produzione TV S.p.A., ogni ulteriore istanza e deduzione disattesa, rigetta le domande e dichiara integralmente compensate le spese del processo tra le parti.